



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 28-02-2018

OGGETTO: Procedura di recupero delle somme spese da questo Comune per i lavori in danno di rimozione e smaltimento della copertura in fibrocemento contenente amianto eseguiti sul capannone artigianale di Via Roma nr. 136 e della sua sostituzione con manto metallico; atto di indirizzo per il conferimento dell'incarico professionale a un legale di fiducia.

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 13:00, in CASTEL DI LAMA nella civica residenza il Commissario Prefettizio dott. Giuseppe Dinardo assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Travaglini Rinaldo ha adottato la deliberazione in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
 il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì :

che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesse:

-VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Marche, Area Vasta nr. 5 di Ascoli Piceno, prot. nr. 98543 del 21/12/2015, con cui veniva segnalata la presenza di una copertura in fibrocemento contenente presumibilmente amianto su un capannone artigianale inutilizzato siti in via Roma nr. 136 di questo Comune, catastalmente identificati al foglio 8 del Catasto urbano con le particelle nrr. 647 e 673, sub 4 e 2, categoria D/1, di proprietà del sig. Diamanti Stefano nato in Ascoli Piceno il 7 marzo 1966 e residente in Ascoli Piceno frazione S. Maria in Capriglia nr. 115;

-VISTO che il Sig. Diamanti Stefano non ha mai presentato a questo Comune la documentazione - prevista dai Decreti emanati ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 delle Legge 257/1992 - che potesse attestare la presenza di materiali contenenti amianto e indicasse il loro stato di conservazione, come richiesto con la nota di questo Comune prot. nr. 14614 del 22/12/2015 e meglio specificato con ordinanza sindacale nr. 61 del 12.4.2017, entrambe notificate al Sig. Stefano Diamanti dai Messi Comunali di Ascoli Piceno, rispettivamente in data 20.04.2016 e 31.08.2017;

-VISTI i risultati delle analisi disposte da questo Comune con ordinanza sindacale nr. 8297 del 22.06.2017, effettuate dall'ARPAM il 07.07.2017, trasmesse dall'ASUR Marche Area Vasta n.5 e acquisite da questo Comune con prot n. 10928 del 21.08.2017, i quali attestano la presenza di amianto sulla copertura in oggetto, e ne sottolineano l'avanzato stato di degrado, con la presenza certa di fibre di tale materiale nella polvere prelevata sulla gronda;

-VISTA inoltre l'Ordinanza sindacale nr. 207 (C) del 1°.09.2017 emanata dal Commissario straordinario prefettizio e notificata dai Messi Comunali di Ascoli Piceno al Sig. Diamanti Stefano il giorno 04.10.2017, con la quale si imponeva la RIMOZIONE della copertura in questione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione, e alla quale il proprietario non ha mai ottemperato;

-CONSIDERATA la nota prot. nr. 81788 dell'8/11/2017 dell'ASUR Marche - Area Vasta nr. 5 - Dipartimento di Prevenzione, acquisita al nostro protocollo nr. 15772 dell'8/11/2017, anche indirizzata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, con cui è stata comunicata la mancata ottemperanza da parte del sig. Stefano Diamanti, nei tempi assegnati all'Ordinanza nr. 207 (C) 2017 sopra citata, segnalando pure l'applicabilità dell'art. 605 del C.P.;

-DATO ATTO di quanto pure disposto con la citata ordinanza nr. 207/2017, ovvero che in caso di inerzia da parte del proprietario, alla rimozione della copertura avrebbe provveduto d'ufficio questo Comune (ai sensi dell'art. 50

co.5 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. 18/08/2000 nr.267) con addebito delle spese sostenute;

-VISTA la determinazione nr. 639 di R.G. del 13.11.2017 con la quale si è stabilito:

--di **DISPORRE** l'intervento di rimozione e smaltimento della copertura degradata in fibro-cemento contenente amianto e il suo rifacimento con struttura metallica;

--di **DARE ATTO** che l'intervento viene disposto in danno del sig. Diamanti Stefano, in quanto inadempiente alle disposizioni impartite con l'Ordinanza nr. 207(C) del 01.09.2017 emessa dal Commissario Prefettizio ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267/2000 a tutela della salute pubblica;

--di **AFFIDARE** i lavori di che trattasi alla ditta ISOLMONTAGGI S.R.L. con sede ad Ancarano - S.da Prov.le Bonifica Km 14,050 per l'importo di 32.732,60 inclusa iva al 22%;

--di **DARE MANDATO** all'Ufficio di Ragioneria affinché predisponga l'impegno della spesa necessaria sui competenti capitoli del corrente bilancio di esercizio, anche operando le necessarie variazioni in entrata e in uscita;

--di **DISPORRE** la rivalsa della spesa in questione mediante le diverse procedure previste dalla legge, quali il procedimento monitorio ordinario, quello previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali ex R.D. 14 aprile 1910 nr.639, quello disciplinato dagli artt. 67 e 69 del D.P.R. nr.43 del 1988, oppure ancora quello ordinario di cognizione ex art. 163 e segg. c.p.c. (vedi cassazione civile, sez. unite 10 luglio 2006 nr.15611 e cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2001 nr.5540);

--di **DARE ATTO** che:

-la mancata adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'art. 6 comma 3 e 4 della legge n.257/1992, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.615,20 a €18.075,99,

-l'inottemperanza all'Ordinanza di cui qui si tratta costituisce altresì violazione dell'art.650 del Codice Penale e dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500,

- al rimborso delle spese è tenuto il destinatario-inadempiente dell'Ordinanza e quindi nello specifico il sig. Diamanti Stefano nato in Ascoli Piceno il 7 marzo 1966, residente in località Frazione S. Maria in Capriglia nr.115 di Ascoli Piceno;

-di **PROVEDERE** infine a comunicare al sig. Diamanti Stefano, nella qualità sopra espressa, l'ora e la data di inizio dei lavori sopra descritti, nonché l'esborso dei costi sostenuti, intimando entro il termine di 15 (quindici) giorni il pagamento delle spese, decorso il quale il provvedimento costituirà titolo esecutivo ai sensi del R.D. nr.639/1910 e art. 21-ter della legge 241/90;

-VISTA inoltre la determinazione nr. 36 di R.G. del 26.01.2018 con la quale si è constatato che i lavori in questione sono stati regolarmente eseguiti e che è stata emessa regolare fattura dalla ditta ISOLMONTAGGI SRL (nr. Fat PAM003_18 del 22/01/2018 di € 26.830,00 -imponibile- oltre IVA22% € 5.902,60, quindi per un totale di € 32.732,60);

-DATO ATTO che con la citata determina nr. 36 di R.G. del 26.01.2018 si è provveduto a **PAGARE** alla ditta ISOLMONTAGGI srl la somma di € 26.830,00 quale imponibile e di versare al pubblico Erario la Somma di € 5.902,60 quale IVA 22%, come da fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (nr. Fat PAM003_18 del 22/01/2018) e si è **RIBADITO** l'impegno a chiedere il rimborso della spesa al Sig. Diamanti Stefano, trattandosi di lavori eseguiti in suo danno, mediante le diverse procedure previste dalla legge quali il procedimento monitorio ordinario, quello previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali ex R.D. 14 aprile 1910 nr.639, quello disciplinato dagli artt. 67 e 69 del D.P.R. nr.43 del 1988, oppure ancora quello ordinario di cognizione ex art. 163 e segg. c.p.c. (vedi cassazione civile, sez. unite 10 luglio 2006 nr.15611 e cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2001 nr.5540);

-VISTA infine la nota di questo Comune indirizzata al Sig. Diamanti Stefano (prot. nr. 1368 del 29.01.2018), notificata a mezzo posta A.R. in data 01.02.2018, con la quale si richiedeva il rimborso delle spese sostenute, pari a € 32.732,60, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa;

-CONSTATATO che il sig. Diamanti Stefano non ha provveduto a versare la somma dovuta nei tempi prefissati - 15 giorni a partire dal 01.02.2018, data di ricevimento della nota sopra citata -;

-RITENUTO pertanto necessario adire alle vie legali per il recupero del credito in questione e per il suo reintegro nel bilancio pubblico comunale, in tutte le forme e con tutte le procedure previste dalla legge e già indicate negli atti sopra citati;

-CONSIDERATO che si tratta di "prestazione di servizio" e che, per il valore della somma da recuperare alle casse comunali, la parcella professionale che verrà applicata è inferiore ad € 40.000, ragione per cui si può procedere con l'affidamento diretto dell'incarico (ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett.a) del cd. "Codice dei contratti pubblici" di cui al D.Lgs. 50/2016);

--VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

DELIBERA

-di DARE ATTO che le premesse sopra riportate sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

-di ESPRIMERE ATTO DI INDIRIZZO rivolto al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale perché:

-1) provveda al conferimento dell'incarico ad un legale - avvocato libero professionista - che sia di fiducia di questa Amministrazione, come attualmente rappresentata, e che possieda i titoli e i requisiti necessari per l'assolvimento del

compito che a lui verrà assegnato, meglio descritto tra le premesse (recupero della somma di € 32.732,60 spesa da questo Comune per i lavori disposti in danno al sig. Diamanti Stefano), nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione previsti dal vigente "Codice dei contratti" per il conferimento degli incarichi;

-2) assuma l' impegno di spesa sul competente capitolo del bilancio del corrente anno - in fase di predisposizione - per il pagamento delle competenze economiche spettanti al legale libero professionista che verrà incaricato, anche in misura preventiva e salvo più dettagliata e successiva definizione sulla base della articolazione del migliore procedimento che si dovrà adottare per il recupero della somma spesa da questo Comune;

-di INDICARE il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale quale responsabile del procedimento qui in oggetto, precisando, ai sensi della Legge 241/90, quanto segue:

-la finalità è la RESTITUZIONE da parte del sig. Diamanti Stefano, nato in Ascoli Piceno il 7 marzo 1966 e residente in Ascoli Piceno frazione S. Maria in Capriglia nr. 115, della somma di € 32.732,60 inclusa iva al 22% spesa da questo Comune per la esecuzione in suo danno dei lavori di rimozione e smaltimento della copertura in fibrocemento contenente amianto e della sua sostituzione con copertura metallica, nel capannone artigianale di sua proprietà sito in Via Roma nr. 136 di questo Comune, identificato catastalmente al foglio 8 del Catasto urbano con le particelle nrr. 647 e 673, sub 4 e 2, categoria D/1.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Travaglini Rinaldo

IL Commissario Prefett

F.to Dinardo Giuseppe

La pubblicazione all'Albo Pretorio é iniziata in data

Certificato di eseguita pubblicazione

N. del Reg.

La presente deliberazione:

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità ;

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal al e che contro di essa non sono/sono pervenute opposizioni o ricorsi.

é stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari con nota n. del

Addi

Addi

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO

F.to Travaglini Rinaldo

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
